

Ma poichè qui non si tratta di diritto, poichè qui non è quistione che di riguardi, io dichiaro invero di non comprendere come mai chi non ha diritto a nulla possa pretendere a tutto; dichiaro di non comprendere come mai tutti i riguardi si vogliano avere per i presenti investiti, e nessuno per i primi chiamati, nessuno per lo Stato. Io posso concedere, se così vi piace, che l'investito, come chiamato effettivo, come chiamato il cui diritto si è già attuato col possesso del feudo, possa per avventura pretendere ad un riguardo maggiore; epperò non mi oppongo al progetto di legge che riconosce questo maggior riguardo. Ma attribuire tutto agli investiti, nulla ai chiamati, nulla allo Stato, in verità mi pare, per troppa equità verso gli uni, voler essere iniqui e duri contro gli altri.

Si è molto detto dagli oppositori, nell'ultima tornata, che i chiamati non avevano veramente un diritto, ma solo una aspettativa.

L'onorevole deputato D'Onde\* dimostrò chiaramente il valore di queste aspettative, nè io voglio qui ripetere ciò ch'egli ha detto così bene. Solo aggiungerò che i primi chiamati non vengono già alla successione per la volontà del presente investito, ma, giusta il diritto feudale, vi vengono per diritto proprio, *iure proprio*.

Inoltre non hanno mica soltanto l'aspettativa del godimento, ma hanno fin d'ora una vera ingerenza nel feudo.

Infatti il feudatario non può, secondo il diritto feudale, nulla immutare nè nella sostanza del feudo, nè nell'ordine di successione, salvo che intervenga il consenso de' primi chiamati.

Voi vedete che con queste e tali altre ragioni potrei facilmente stabilire anch'io come non soltanto compete ai primi chiamati un'aspettativa, ma un vero diritto eventuale.

Ma, se questo non si vuol concedere a verun patto, concedetemi almeno che, se i primi chiamati hanno solo un'aspettativa, anche gli attuali investiti non hanno che un'aspettativa. E, infatti, se i primi chiamati aspettano il godimento, gli attuali investiti non possono che aspettare la consolidazione.

Così per questi, come per quelli, l'aspettativa si fonda nello stesso titolo feudale, giacchè, se i chiamati sono chiamati *iure feudi*, anche gl'investiti non posseggono che in virtù del feudo.

Or bene, non havvi ragione per cui l'attuale investito consegua la piena proprietà e la trasmetta libera a' suoi successori in danno di altre persone, le quali erano chiamate a parteciparvi in virtù del titolo stesso, pel quale gli investiti attualmente posseggono.

Eccovi, o signori, brevemente esposta la ragione del progetto di legge. Egli soddisfa abbastanza, se non m'inganno, a tutte le condizioni che io vi annunciava dapprincipio.

Io ho detto che la prima condizione era che si procedesse all'immediato svincolo dei beni feudali. E la legge produce immediatamente questo effetto.

Ho detto ancora che vi erano de' riguardi da avere per tutte le posizioni acquistate; e la legge osserva appunto tutti questi riguardi. E pone, in primo luogo, l'attuale investito, siccome un chiamato effettivo, siccome degno per le sovraddette ragioni di un riguardo maggiore, e gli concede due terzi. Mette in secondo luogo il primo chiamato, e lo considera all'atto della pubblicazione della legge, e gli concede un terzo. Finalmente sostituisce in questo terzo lo Stato, quando non ci sieno chiamati. Tutt'altro sistema diverso da questo mi pare che avrebbe i più gravi inconvenienti.

In effetto, se si volesse dar tutto agli attuali investiti, egli è evidente che si verrebbero straordinariamente arricchendo,

privilegiando coloro medesimi, i quali sono attualmente i più privilegiati, i più arricchiti dalla legge feudale. Sarebbe un estremo, o signori, e noi non vogliamo estremi.

Similmente, se noi volessimo considerare il primo chiamato al tempo della morte dell'attuale possessore, e noi non conseguiremmo più il principale effetto della legge, che è lo svincolo immediato dei beni feudali; noi non avremmo più l'effetto economico.

Finalmente, se noi, mancando i primi chiamati, non concedessimo nulla allo Stato, noi mancheremmo egualmente al proposito della legge; noi saremmo estremamente ingiusti, lasciate che il dica, giacchè, secondo il diritto presente, voi non potete contestarmi che, non essendovi chiamati, lo Stato avrebbe il diritto di conseguire tutta la proprietà.

Nè si dica che, consolidando la piena proprietà nell'attuale investito soltanto per i due terzi, e, quanto all'altro terzo, disponendone pel primo chiamato, e, in sostituzione di esso, per lo Stato, si vengano, come da alcuni oppositori si sostengono, si vengano perpetuando i vincoli feudali. No, o signori, dopo la legge non rimangono più vincoli feudali. Lo svincolo dei beni è immediato; non ci sarà più diretto dominio, non ci sarà più utile dominio; non ci sarà che piena proprietà dall'un lato, nuda proprietà, usufrutto dall'altro lato; e questa nuda proprietà, questo usufrutto senza vincoli affatto nè d'inalienabilità, nè di devoluzione, perfettamente commerciabili e trasmissibili, giusta la legge comune dei contratti e delle successioni. Per conseguenza non regge punto che contro il sistema della proposta legge i vincoli feudali non siano immediatamente aboliti alla pubblicazione della legge medesima.

Con questo io lascierò, o signori, a voi stessi la cura di rispondere alle altre difficoltà di diritto che si possono muovere alla proposta legge, e verrò direttamente alla conclusione.

Si sono citati contro la proposta due esempi: l'esempio della legge termidoriana e quello della legge di Napoli, che consolidavano il pieno possesso nell'attuale investito. Io, a questo riguardo, non ho che una parola da dire: bisogna diffidarne. La legge termidoriana è del 29 luglio 1796, quando già la Francia pendeva a reazione, e, per mezzo del regime direttoriale, si avviava al 18 brumaio e all'impero. La legge napoletana è legge borbonica. . .

*Alcune voci.* No! no! È legge francese.

**MAZZA.** . . Perdonino; parlo della legge del 1818.

Atteniamoci piuttosto ai domestici esempi del 1831, quando, nella pratica della libertà, si venivano preparando questi giorni del riscatto che sono presto venuti, e che frutteranno, lo spero, se la concordia non ci abbandoni, la compiuta salvezza della nostra nazione.

**PRESIDENTE.** È pervenuta al banco della Presidenza la seguente proposta sottoscritta dal deputato Castellano e da quindici altri:

« I sottoscritti deputati domandano la chiusura della discussione sull'articolo 2° della presente legge. »

A termini del regolamento debbo porre ai voti questa proposta.

**MOSCA.** Chiedo la parola contro la chiusura.

Io debbo pregare la Camera a permettere che questa discussione si prolunghi in modo che possa toccare alla massima chiarezza.

Uno degli argomenti più gravi che gli oppositori al progetto ministeriale hanno sollevato, si è quello che il voto stesso della Lombardia reclama l'immediata abolizione dei feudi nel modo progettato dalla maggioranza della Commis-